



CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA
PROVINCIA DI ROMA
SEGRETERIA

Protocollo N° 2563

Ordinanza N° 7

**INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE MACCHIA DELLE
POSTE (CURVA DEL PIZZO) E DI VIA PROVINCIALE DI VIGNA DI VALLE**

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

PREMESSO

- che in data 5 febbraio 2015 sul Via Provinciale Vigna di Valle nel tratto denominato in toponomastica come Via Reginaldo Belloni si è verificata uno smottamento di terreno proveniente dalla scarpata prospiciente;
- che il terreno e le alberature hanno invaso la carreggiata stradale;
- che sul posto si è recato personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, del Comando della Polizia Locale e Personale tecnico dell'Ente Città Metropolitana che hanno riferito in merito alla pericolosità del tratto di scarpata interessato poiché potrebbe subire ulteriori smottamenti;
- che il Sindaco del Comune di Anguillara ha convocato una riunione alla quale hanno partecipato oltre ai suddetti tecnici anche il Presidente pro tempore dell'Ente Parco Regionale Lago di Bracciano e Martignano in qualità di proprietario del terreno di che trattasi;

CONSIDERATO

- che la suddetta scarpata è stata negli anni interessata da ripetuti fenomeni di smottamento i quali hanno provocato incidenti anche gravissimi;
- che a seguito dei suddetti eventi il Comune di Anguillara aveva disposto in più occasioni l'interdizione della strada al traffico veicolare da ultimo con Ordinanza Sindacale n° 31 del 12/03/2013
- che a seguito dei successivi sopralluoghi svolti da personale tecnico degli Enti interessati venivano individuati dei lavori necessari al fine di ripristinare le condizioni minime di sicurezza;
- che a seguito dell'esecuzione dei suddetti lavori, in data 22.04.2013, veniva disposta la riapertura al transito della strada di che trattasi;
- che nel suddetto verbale si dava atto della necessità di realizzare ulteriori lavori al fine di garantire la definitiva messa in sicurezza della scarpata in argomento;
- che in data 12 aprile 2013 il suddetto verbale veniva trasmesso dal Comune di Anguillara a tutti gli enti interessati;

CONSTATATO

- che l'ennesimo evento franoso verificatosi in data odierna ha ribadito la assoluta necessità ed urgenza di provvedere alla definitiva messa in sicurezza del costone;
- che dalla visura catastale effettuata il tratto di costone interessato risulta insistere sul terreno distinto in Catasto al Foglio 11 P.IIa 415 intestata all'Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano

CONSTATATO

- che la Via Provinciale interessata risulta intensamente trafficata e quindi le suddette circostanze recano pregiudizio alla pubblica incolumità;

VISTO

- l'art. 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
- gli artt. 7 e 71 della Legge 25 giugno 1865, n° 2359;

ORDINA

- Al Presidente della Regione Lazio
- Al Commissario dell'Ente Parco di Bracciano e Martignano
- Al Sindaco della Città Metropolitana

Ognuno per le rispettive competenze

- Di adottare, entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della presente ordinanza, quanto necessario a ripristinare le condizioni minime di sicurezza al fine di consentire la riapertura al transito della strada in parola. A tal fine dovrà essere trasmessa apposita relazione tecnica che certifichi il ripristino delle condizioni di sicurezza con indicazione dei lavori eseguiti;
- Di disporre quanto necessario alla definitiva messa in sicurezza del costone interessato dal fenomeno franoso trasmettendo al Comune di Anguillara Sabazia, entro trenta giorni dalla notifica della presente, una relazione tecnica ed un cronoprogramma degli interventi necessari.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di dare esecuzione alla presente Ordinanza. Di disporre che la presente Ordinanza sia notificata al Prefetto di Roma Dott. Pecoraro. In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà direttamente e a totale carico dei soggetti responsabili all'esecuzione delle operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità. La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni danno.

Dalla residenza Municipale.
IL SINDACO

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Anguillara Sabazia (Provincia di Roma);

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comune di Anguillara Sabazia , Piazza del Comune n° 1 tel. 0699600001;

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ing. Federico Vittor ;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Anguillara Sabazia lì 05/02/2015


IL SINDACO
Avv. *Francesco Pizzorno*